

108. — s. d., (1355, Dicembre 6 *). — c. 69 (67). — Grazia con cui si concede a Giovanni Cristiano notaio dell' ufficio dell' *auditore* l' esenzione dal pagamento dell' uno per cento su merci da lui fatte navigare, pagamento che esigevano gli ufficiali dell' *extraordinario*, non volendo considerare il Cristiano come veneziano, benchè fosse domiciliato fin dalla fanciullezza in Venezia.

* Nel registro XIII delle *Grazie*, c. 63, si trova registrata la presente sotto questa data.

109. — (1355), Dicembre 8. — c. 57 (55). — Bolla piccola di papa Innocenzo VI al doge e al comune di Venezia. Esposte le male opere e l' impenitenza di Francesco Ordelaffi di Forlì e di Giovanni e Guglielmo Manfredi di Faenza, dice d' aver ordinato di predicare contro di essi, come eretici, la crociata, e commessa l' esecuzione ad Egidio (Albornoz) cardinale legato. Esorta Venezia ad unirsi alla santa spedizione e coadiuvarla, invitandola ad uniformarsi a quanto il legato sarà per disporre in proposito (v. n. 72 e 129).

Data in Avignone, anno 3 del pontificato (*VI. id. Dec.*).

110. — 1356 (1355? *), Dicembre 15. — c. 52 (50). — Stefano *protomarescalco* d' Austria raccomanda al doge il latore della presente Corrado de Gors, uno degli spogliati come al n. 107, che si reca a Venezia per ricuperare, anche a nome di Nicolò de Zvenegra, le cose lor tolte (v. n. 136).

Data *XVIII kal. Ian.*

* L' anno 1356 è probabilmente errato, poichè questo documento è preceduto e seguito, come pure i suoi corrispondenti, da atti dell' anno assegnatogli dal compilatore.

111. — (1355) ind. IX, Dicembre 16. — c. 47 (45). — Risposta del doge al n. 100. Esaminate le ragioni del credito di Giovanni Canter verso Soranzo Soranzo, questi, secondo gli statuti veneti, non apparisce debitore. Tuttavia, in grazia del marchese, si trovò una via estragiudiziale, per la quale il Canter fu pagato e contento.

112. — 1355, Dicembre 17. — c. 52 (50). — Lodovico re e Giovanna regina di Napoli al doge e al comune di Venezia. Pei loro ordini e buoni uffici, Pandono Sarcai consentì a non usare del suo diritto di rappresaglia contro la nave dei veneziani Vittore Musa padrone e Giovanni Russo nocchiero, che era entrata per fortuale nel porto di Napoli, ove scaricò del sale per le operazioni doganali. Per terminare la questione del Sarcai mandano a Venezia Alberto da Pesaro mastro razionale latore della presente; se la costui missione non sortirà buon effetto, lascieranno libero il Sarcai d' esercitare il suo diritto. Chiedono che Venezia si mostri inchinevole a componimento.

Data a Napoli (v. n. 38 e 138).

113. — 1355 (Dicembre 18). — c. 50 (48). — Pietro *Scalariù* borgomastro e i consoli di Basilea al doge. Burcardo di Monaco di Landesbron, avvocato imperiale in quella città, sporse loro querela contro Bartolamteo Batiyol banchiere milanese,